



Comune di Rio Saliceto
Provincia di Reggio Emilia

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 23/12/2002

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1** **Ambito e scopo del regolamento**
- ART. 2** **Gestione del Servizio.**
- ART. 3** **Funzionario Responsabile.**
- ART. 4** **Classificazione del Comune.**
- ART. 5** **Categoria delle località.**
- ART. 6** **Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.**
- ART. 7** **Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.**
- ART. 8** **Impianti privati per affissioni dirette**
- ART. 9** **Piano Generale degli impianti**
- ART. 10** **Autorizzazione**
- ART. 11** **Rimozione anticipata**
- ART. 12** **Divieti e limitazioni**
- ART. 13** **Materiale pubblicitario abusivo**

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 14** **Riferimenti normativi (presupposto, soggetto passivo, dichiarazioni, pagamento, modalità di applicazione dell'imposta, attività di accertamento.)**
- ART. 15** **Delle tariffe in genere.**
- ART. 16** **Pubblicità effettuata con veicoli.**
- ART. 17** **Pubblicità varia.**

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

ART. 18 Servizio delle Pubbliche Affissioni.

ART. 19 Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

ART. 20 Esenzioni dal diritto.

ART. 21 Richiesta del servizio.

ART. 22 Spazi privati pe le affissioni.

ART. 23 Modalità per le affissioni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 24 Sanzioni e attribuzioni del personale.

ART. 25 Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni¹, disciplina ed integra le modalità di applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative². Esso definisce inoltre, anche con rinvio ad altri Regolamenti comunali, i divieti, i limiti e le modalità d'effettuazione della pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Agli effetti del presente Regolamento, si intendono:

* per “imposta” e per “diritto”, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 15.12.1993 n. 507 e successive modificazioni.

* per “soggetto gestore” il titolare della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta di Pubblicità.

Art. 2 - Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Rio Saliceto direttamente o con affidamento in concessione ai soggetti abilitati in base alla legge³ e relativo Regolamento⁴ secondo le modalità per le procedure da questi previsti.

Art. 3 – Funzionario responsabile⁵

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

¹ D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, art.52

² D.Lgs. 15.12.1993 n. 507 e successive modificazioni

³ Art. 53 D.Lgs. 446 del 15/12/1997

⁴ D.M. n. 289 del 11/09/2000

⁵ Art.11 D.Lgs. 507/1993

Art. 4 – Classificazione del Comune

In applicazione dell'art.2 del D.LGs. 507/1993, il Comune di Rio Saliceto è da considerarsi di classe V.

Art. 5 – Categoria delle località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, il territorio del Comune di Rio Saliceto non è suddiviso in categorie.

Art. 6 – Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 507/1993, le modalità di effettuazione della Pubblicità, la tipologia e la quantità degli impianti, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del Piano Generale degli Impianti sono disciplinati dal vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 7 – Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni riferita alla popolazione residente al 31/12/2000 (n. abitanti 5078) non deve essere inferiore a mq. 60.
2. La stessa superficie può essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l' 80% alle affissioni di natura commerciale.

Art. 8 – Impianti privati per affissioni dirette

1. Oltre a quella rilasciata al concessionario del pubblico servizio, non possono essere rilasciate altre concessioni relative agli impianti privati per affissioni dirette sul territorio comunale.
2. Qualora si riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà , previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

Art. 9 – Piano Generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Comune entro 3 anni dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio Comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla pianificazione urbanistica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Art. 10 - Autorizzazione

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta a preventiva autorizzazione, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la competenza e le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'installazione si fa rinvio al Titolo IV del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nel caso di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi – purchè non visibili dalla strada - e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante limitatamente alle iniziative promozionali dell'impianto stesso;
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 11 – Rimozione anticipata.

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al solo periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
3. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti disciplinari conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art 12 – Divieti e limitazioni

1. I divieti e le limitazioni delle forme pubblicitarie sono quelli previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune ed è ammessa nei limiti di quanto stabilito all'art. 26 del Regolamento per la disciplina degli Impianti di Pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

3. E' vietato in tutto il territorio Comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Art. 13 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi approvati e a ciò destinati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono sanzionate e rimosse secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. Il Soggetto Gestore può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art 24 comma 2 del D. Lgs 507/93, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art 10 del suddetto Decreto Legislativo.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 14 – Riferimenti normativi (presupposto, soggetto passivo, dichiarazioni, pagamento, modalità di applicazione dell'imposta, attività di accertamento).

Le disposizioni di legge⁶ che disciplinano il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione dell'imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità varia, le riduzioni e le esenzioni s'intendono qui riportate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

a) Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Per attività economica si intende lo scambio di beni e la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
3. L'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, costituisce forma pubblicitari e, come tale, da assoggettare all'imposta.

b) Soggetto passivo⁷

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

d) Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate tutte le caratteristiche previste dalla legge per l'esatta determinazione del tributo, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e l'identificazione del relativo materiale.
La dichiarazione va presentata al Soggetto Gestore:
 - a. direttamente, nel qual caso il soggetto gestore rilascia ricevuta;

⁶ D.Lgs. 15.11.1993 n.507, artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e successive modificazioni.

⁷ Art.6 D.LGs. n.507 del 15/11/1993.

- b. tramite posta;
- c. a mezzo fax.

Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal soggetto gestore e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino le modifiche della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione;
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modifiche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

e) Pagamento dell'imposta.

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Soggetto gestore, con arrotondamento ai centesimi di euro.
2. Per le affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento può essere effettuato in contanti o mediante assegno circolare o vaglia postale contestualmente alla richiesta.
3. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Soggetto Gestore.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37;
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Soggetto Gestore l'intendimento a volere corrispondere l'imposta ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

f) Attività di accertamento

Nell'avviso di accertamento devono essere precisati i termini utili per la presentazione di eventuale ricorso e l'organo a cui indirizzarlo.

g) Modalità di applicazione dell'imposta

1. I riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne di superficie cumulativa superiore a 5 mq. e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su un unico mezzo di supporto costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari.

- 2 Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
- 3 L'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili, è considerata unico mezzo pubblicitario, come tale, da assoggettare alla imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende.
- 4 Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Art. 15 – Delle tariffe in genere.

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini di legge⁸ e si applicano dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 – Pubblicità effettuata con veicoli

- 1) L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2) La pubblicità visiva effettuata su veicoli si considera sempre annuale a prescindere dal tempo in cui viene usato il veicolo e dalle sue eventuali soste per esigenze di servizio e manutenzione.
- 3) Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
- 4) L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli adibiti ai trasporti aziendali, sia per conto proprio che per conto terzi, del nome, dell'indirizzo, del marchio, del sito internet, indirizzo e-mail inerenti l'impresa che effettua il trasporto o relativi all'azienda che l'ha commissionato limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l'esenzione si estende anche all'indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.⁹

Art. 17 – Pubblicità varia

- 1) I mezzi pubblicitari gonfiabili non collocati al suolo ma sospesi in aria sono assimilati ai palloni frenati¹⁰ con conseguente applicazione delle relative tariffe e modalità.
- 2) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è applicata in base alle

⁸ Art.3 comma 5 D.Lgs. 507/1993

⁹ Art. 13 D.Lgs. 507/1993 (comma aggiunto all'art.13 dalla L. 27/02/2002 n.16 e dalla Legge 24/04/2002 n.75 di conversione del D.L. 22/02/2002 n.13).

¹⁰ Art. 15 comma 3 D.Lgs. 507/1993.

tariffe deliberate . Per “ciascun punto di pubblicità” si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

TITOLO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1) Le pubbliche affissioni nell’ambito del territorio del Comune di Rio Saliceto costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 19 – Diritto sulle pubbliche affissioni.

L’oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono rispettivamente disciplinati dagli articoli di legge¹¹ le cui disposizioni s’intendono qui richiamate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

Art. 20 – Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio. Si considerano inoltre esenti anche i manifesti che, pur riportando anche l’indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano attività istituzionali del Comune e semprechè l’affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Art. 21 – Richiesta del servizio

Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale o al Concessionario apposita richiesta scritta, con l’indicazione dei manifesti che si vogliono affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

Art. 22 – Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati anche su beni di privati previo consenso dei proprietari.
2. Gli assistiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell’attività del cantiere.
3. Gli spazi sugli assistiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell’art 6 del presente Regolamento.

¹¹ D.Lgs. 507/1993 artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 23 – Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Soggetto Gestore deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore: In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Soggetto Gestore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Soggetto Gestore è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
11. Nell'ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Soggetto Gestore non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata

presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

13. Il Comune autorizza le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24 - Sanzioni e attribuzioni del personale

1. Le sanzioni amministrative (comprese quelle tributarie) sono applicate nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge¹², dal Regolamento generale delle entrate tributarie e dal Piano generale degli impianti.
2. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale, il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, nonché il personale preposto al rilascio delle autorizzazioni, sono autorizzati, nei limiti del servizio cui sono destinati, ad eseguire controlli e verifiche della pubblicità effettuata e dei manifesti affissi.
3. Il personale di cui al precedente comma 2°, in relazione alle proprie competenze (rilascio dell'autorizzazione o applicazione del tributo), provvede anche all'applicazione ed alla riscossione delle rispettive sanzioni amministrative.

Art. 25 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il 01.01.2003.

¹² D. Lgs. 471 – 472 – 473 del dicembre 1997